

no il diritto a rivalsa di qualsiasi imposta presente o futura, clausola che, nella sua genericità di formulazione, deve ritenersi possa fare salvo anche il rimborso della eventuale I. G. E.

In tale stato di cose, e dopo così lungo tempo trascorso, sembra che la soluzione più opportuna sia quella dell'adozione da parte dell'I. M. G., della prassi seguita dagli altri Enti finanziatori i quali - come già detto - non manifestano alcuna perplessità; e ciò in considerazione delle difficoltà derivanti allo I. M. G. dal difforme comportamento di questi ultimi, nonché dalla diversità di pareri circa la soluzione del quesito, ed infine tenuto presente che l'Amministrazione dello Stato, dal 1940, e cioè da quando l'imposta venne istituita, mai ha fatto rilievi per le operazioni in esame che l'I. M. G. ha sempre effettuato e che, a cominciare dal 1952, ha soltanto intensificato.

Tale soluzione porterebbe alla restituzione dei depositi sinora costituiti